

## Annotazione del pagamento

### Che cosa è

È l'annotazione dell'avvenuto pagamento dell'effetto cambiario nel Registro informatico dei protesti (art. 4, comma 1, della L. n. 77 del 12/2/1955 e successive modificazioni). La norma prevede che il debitore può ottenere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Registro informatico dei protesti se, oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegue il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso.

### Che cosa fare

L'interessato deve presentare [domanda](#) [1] soggetta a imposta di bollo di 16,00 euro:

- indirizzata alla Camera di Commercio di Bergamo;
- compilata e firmata in originale dall'interessato, cioè colui che ha subito il protesto;
- presentata all'Ufficio registro protesti:
  - **personalmente dall'interessato** con allegata fotocopia di un suo documento di identità;
  - **oppure da un terzo incaricato dall'interessato** con allegata fotocopia di un documento di identità di entrambi (incaricato e interessato);
  - **oppure tramite il servizio postale** con allegata fotocopia di un documento d'identità dell'interessato.

Alla domanda vanno allegati:

- effetto in originale quietanzato e relativo atto di protesto;
- documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese per il precetto e per il procedimento esecutivo qualora sia iniziata azione esecutiva nei confronti di colui che ha subito il protesto.

### Costi

Oltre alla marca da bollo, da applicare sulla domanda, devono essere versati i diritti di segreteria pari a **8,00 euro per ogni protesto elencato nella domanda**. Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti presso l'Ufficio protesti;
- tramite bancomat presso l'Ufficio provveditorato dell'Ente;
- tramite versamento su c.c.p.. L'Ufficio protesti è a disposizione per comunicare il numero di c/c postale da utilizzare per il versamento. All'istanza va allegata l'attestazione di versamento.

### Competenza territoriale

La Camera di Commercio di Bergamo dispone la cancellazione (o l'annotazione) dei soli protesti levati in provincia di Bergamo. Per i protesti levati in altre province occorre rivolgersi alle corrispondenti Camere.

### Tempi

Il dirigente dell'ufficio protesti della Camera di commercio si pronuncia entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. L'ufficio esegue quanto disposto entro i 5 giorni successivi. Contro il provvedimento che respinge

l'istanza è possibile proporre impugnazione al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Ultima modifica: Mercoledì 23 Gennaio 2019

### Condividi

#### Reti Sociali

#### Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

**Source URL:** <https://www.bg.camcom.it/registri/protesti/annotazione>

#### Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/registri/protesti/modulistica>